

Pubblicato il 18/10/2019

N. 05249/2019 REG.PROV.CAU.
N. 08064/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8064 del 2019, proposto da Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società – V.A.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 154/3de;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio eletto presso la delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36;

nei confronti

Federazione Italiana della Caccia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federcaccia Regionale Puglia, non costituita in giudizio;

Caccia Pesca e Ambiente (CPA), non costituita in giudizio;

Arcicaccia Puglia, non costituita in giudizio;

Anuu Puglia, non costituita in giudizio;

Enalcaccia Lecce, non costituita in giudizio;

Associazione Nazionale Libera Caccia - Sezione Regionale della Puglia, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Azienda Faunistica Venatoria "Fiore", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e

Azienda Faunistica Venatoria “*Frigole*”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dall’Avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall’Avvocato Sergio Camassa e dall’Avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Assoarmieri, Associazione Nazionale dei commercianti, intermediari e appassionati di armi comuni da sparo, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare n. 376 del 20 settembre 2019 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, resa tra le parti, concernente l’approvazione e le successive modifiche del calendario venatorio regionale 2019/2020 nella Regione Puglia.

visto l’art. 62 c.p.a.;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Federazione Italiana della Caccia;

visti gli atti di intervento *ad opponendum*

vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2019 il Consigliere Massimiliano Nocelli e uditi per l’odierna appellante Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società – V.A.S. l’Avvocato Daniele Granara, per la Regione Puglia l’Avvocato Carmela Patrizia Capobianco, per l’Azienda Faunistica Venatoria “*Fiore*” e l’Azienda Faunistica Venatoria “*Frigole*” e per la Federazione Italiana Caccia l’Avvocato Gianluigi Pellegrino per sé e su delega dell’Avvocato Alberto Maria Bruni, per l’Associazione Nazionale Libera Caccia l’Avvocato Sergio Camassa e l’Avvocato Danilo Lorenzo e per Assoarmieri, Associazione Nazionale dei commercianti, intermediari e appassionati di armi comuni da sparo l’Avvocato Giacomo Sgobba;

- ritenuto *in limine litis* che la delibera n. 1805 del 10 ottobre 2019, intervenuta nelle more del presente grado del giudizio cautelare e impugnata avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con motivi aggiunti, non ha determinato l’improcedibilità dell’appello

cautelare poiché detto provvedimento è stato adottato *per compulsum* in esecuzione del decreto presidenziale n. 5077 del 4 ottobre 2019 di questo Consiglio di Stato, confermato con il successivo decreto n. 5088 dell'8 ottobre 2019, in sede di richiesta revoca, e ulteriormente esplicitato nella sua portata provvisoriamente conformativa nel successivo decreto n. 5077 del 4 ottobre 2019, in sede di chiarimenti;

- osservato che l'appello cautelare, pur nella sommaria delibazione in questa sede consentita, appare assistito da adeguato *fumus boni iuris* quanto alla fissazione del calendario venatorio per talune specie cacciabili in parziale difformità del parere obbligatorio, per quanto non vincolante, reso dall'I.S.P.R.A., non apparendo gli scostamenti temporali decisi dalla Regione Puglia motivati in modo adeguatamente congruo, mentre non sembrano essere assistite da una sufficiente prognosi positiva, almeno in questa sede, le ulteriori censure, proposte dall'appellante, sia di ordine procedimentale (presunta inefficacia, per scadenza, del Piano Faunistico venatorio regionale 2009/2014, successivamente prorogato più volte), con effetto radicalmente invalidante, né di ordine sostanziale in riferimento alla c.d. "mobilità venatoria", prevista dall'art. 1 della L.R. n. 33 del 2019 attualmente al vaglio della Corte costituzionale, come ha del resto rilevato anche l'ordinanza impugnata, all'utilizzo delle munizioni in piombo (salva tuttavia la opportuna raccomandazione, contenuta nella delibera n. 1805 del 10 ottobre 2019, di utilizzare armi con munizioni atossiche), al divieto di esercitare il prelievo venatorio nelle aree contigue ai parchi naturali e all'utilizzo delle botti in resina;

- ritenuto, sul piano del *periculum in mora*, che il tempo occorrente per lo svolgimento del giudizio in prime cure pregiudicherebbe irrimediabilmente le ragioni fatte valere dall'appellante in questa sede, quanto alla tutela della fauna in un periodo di prelievo venatorio superiore a quello raccomandato dall'I.S.P.R.A., mentre la sospensione parziale dei provvedimenti impugnati, nella comparazione tipica della presente fase cautelare e per le ragioni sopra indicate, non reca un eccessivo pregiudizio agli interessi, di ordine pubblico e privato, sottesi all'ordinato, regolare, svolgimento della caccia, che potrà essere esercitata in riferimento alle singole specie e negli specifici periodi indicati dalla predetta delibera n. 1805 del 10 ottobre 2019, in un equilibrato, per quanto provvisorio, contemperamento tra dette ragioni e detti interessi;

- osservato, più in particolare, che in ordine alle singole specie cacciabili il prelievo venatorio non sarà consentito;

a) per il Moriglione, la Pavoncella, Il Tordo Bottaccio, la Cesena e il Tordo Sassello entro la data del 19 gennaio 2020;

b) per la Beccaccia entro il 31 dicembre 2019;

c) per il Fagiano entro la data del 30 novembre 2019;

d) per il Beccaccino entro la data del 29 dicembre 2019;

e) per la Cornacchia grigia, per la Gazza e la Ghiandaia entro il 15 gennaio 2019;

f) per l'Alzavola, la Canapiglia, il Codone, la Folaga, il Germano Reale e il Porciglione entro il 19 gennaio 2020;

- considerato, altresì, che la chiusura posticipata della stagioni venatoria può essere autorizzata nei giorni 1, 2, 5, 8 e 9 febbraio 2020 unicamente per le specie cacciabili Cornacchia Grigia, Gazza, Ghiandaia e Colombaccio;

- ritenuto, pertanto, che l'appello cautelare debba essere accolto nei limiti e per le ragioni sinteticamente sopra esposte, salvo ogni ulteriore approfondimento da parte del primo giudice, nel merito e anche previa adeguata istruttoria, delle complesse questioni proposte con il ricorso e con i successivi motivi aggiunti nonché delle altrettanto complesse difese e delle eccezioni proposte dalla Regione Puglia e dalle altre parti;

- ritenuto altresì che, per la complessità del presente contenzioso e per il solo parziale accoglimento delle ragioni proposte dall'odierna appellante in punto di *fumus boni iuris*, sussistono le necessarie e sufficienti ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 8064/2019) e per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai sensi e nei limiti di cui in parte motiva e sospende gli effetti della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 1558 del 2 agosto 2019 e della successiva Deliberazione n. 1560 del 26 agosto 2019.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, per la sollecita fissazione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla pubblica amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2019, con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

L'ESTENSORE
Massimiliano Noccelli

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO